



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
CORTE DI APPELLO FEDERALE

proc. 45/2023 R.G. Proc. Fed.

proc. 01/2024 R.G. Trib Fed.

Proc 03/2024 R.G. Corte Federale Appello

Decisione n. 3 del 25 aprile 2024
Depositata in data 25 aprile 2024

La Corte di Appello Federale, composta come segue.

Avv. Marco Baliva	Presidente
Avv. Dott. Pino Zingale	Giudice a latere
Avv. Elisa Brigandì	Giudice relatore

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 15 aprile 2024, tenutasi in Roma, via Flaminia n. 830, presso la sede della Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.), con l'assistenza della dott.ssa Valeria Bonagura, in qualità di Segretario degli Organi di Giustizia, in modalità mista, anche con collegamento da remoto, il giorno 25.04.24 pronuncia la seguente

DECISIONE

nel procedimento promosso con reclamo dal Sig. **Antonio Rosario Scorrano** ([REDACTED])
[REDACTED] tessera FIDAL n. LE0833 – codice Società n. LE657- nato il
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv.
Giuseppe Mormandi,

AVVERSO

la decisione del Tribunale Federale n. 04/2024 - R.G. TF 01/2023, pubblicata in data 11 marzo 2024 con la quale il Tribunale aveva applicato al Sig. **Antonio Rosario Scorrano** la sanzione della sospensione per giorni 60 (sessanta), di cui 45 (quarantacinque) per la sanzione base aumentati di un terzo per l'aggravante ex art. 9, comma 3, lettera g) del Regolamento di Giustizia FIDAL.





FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A) Il procedimento trae origine dalla segnalazione effettuata, in data 8 marzo 2023, dal Prof. Raimondo Orsini, Vicepresidente della Società Atletica Salento, il quale segnalava presunte espressioni irrispettose proferite dal Sig. Antonio Rosario Scorrano a mezzo social network. Ricevuta la segnalazione, la Procura Federale avviava le indagini in data 18 settembre 2023, acquisiva documentazione ed effettuava l'audizione del sig. Scorrano in data 27 ottobre 2023. La Procura Federale comunicava al tesserato l'avviso di conclusione delle indagini, in data 19 giugno 2023.

In data 12 dicembre 2023 il sig. Scorrano, per il tramite del sig. Rosario Perrone, richiedeva alla Procura Federale copia del fascicolo d'indagine, che gli veniva trasmesso in pari data.

Il sig. Scorrano depositava, a mezzo del sig. Perrone, memoria difensiva del 29 dicembre 2023.

In data 24 gennaio 2024, la Procura Federale disponeva atto di deferimento dell'incolpato innanzi al Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento di Giustizia FIDAL, per: *“violazione artt. 1 e 6.1. dello Statuto Federale FIDAL; artt. 1.1, 1.13 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 21.3 [rectius, art. 22.3] lett. e), f) del Regolamento Organico FIDAL; artt. 1, 2, 5 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo CONI. Con l'aggravante di cui all'art. 9.3, lett. g) del Regolamento di Giustizia FIDAL”*.

La parte deferita depositava, per il tramite del legale di fiducia Avv. Alfredo Matranga, memorie difensive del 6 febbraio 2024.

All'udienza del 23 febbraio 2024, il Tribunale Federale, verificava la correttezza delle comunicazioni e dichiarava la regolare costituzione dell'incolpato sig. Scorrano.

La Procura Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento, osservava che nelle memorie difensive degli incolpati erano presenti atti estranei al procedimento e richiedeva la rimessione degli atti alla procura Federale per ulteriori indagini. Altresì chiedeva di applicarsi: nei confronti del Sig. Antonio Rosario Scorrano la sanzione della sospensione per giorni 60 (sessanta), di cui 45 (quarantacinque) per la sanzione base aumentati di un terzo per l'aggravante di cui all'art. 9, comma 3, lett. g) del Regolamento di Giustizia FIDAL.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Il Sig. Scorrano, per il tramite del proprio legale, chiedeva l'assoluzione o, in via subordinata, l'applicazione del minimo edittale della sanzione, con applicazione delle attenuanti di cui all'art. 9, comma 1, lett. d) Regolamento di Giustizia.

All'esito dell'udienza, il Tribunale Federale si riservava. Sciolta la riserva con decisione Tribunale Federale n. 04/2024 – R.G. TF 01/2024, pubblicata in data 11 marzo 2024, così decideva, ritenendo *“condivisibile la richiesta sanzionatoria della Procura Federale dell'applicazione: al signor Antonio Rosario SCORRANO (tess. N. LE0833 – Cod. Soc. LE657) della sanzione della sospensione per giorni 60 (sessanta), di cui 45 (quaranta cinque) per la sanzione base aumentati di un terzo per l'aggravante ex art. 9, comma 3, lettera g) del Regolamento di Giustizia FIDAL”*.

B) Avverso la predetta decisione del Tribunale Federale n. 04/2024 – R.G. TF 01/2024, il Sig. Antonio Rosario Scorrano ha interposto tempestivo reclamo con cui ha chiesto l'annullamento della decisione reclamata con istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza.

C) Con ordinanza del Presidente della Corte Federale di Appello veniva quindi fissata udienza al 15.04.24 assegnando termine alle parti per costituirsi.

D) In data 10.04.24 la Procura Federale depositava memoria con la quale si costituiva in giudizio ed insisteva per il rigetto del reclamo e la conferma della decisione di primo grado.

E) La reclamante non faceva pervenire ulteriori memorie.

F) All'udienza del 15 aprile 2024, tenutasi in modalità mista, verificata la regolarità del contraddittorio e la legittimazione delle parti, il Presidente della Corte dava avvio alla discussione.

G) Dopo ampia discussione, le parti concludevano come da rispettivi atti. Conclusa la discussione, il reclamo veniva preso in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini della presente decisione si reputa opportuno effettuare i seguenti rilievi di diritto.

L'articolo 5 del Regolamento di Giustizia della FIDAL (Sanzioni disciplinari) contiene l'elenco delle sanzioni che possono essere comminate a carico dei soggetti che fanno parte della FIDAL in caso di violazioni disciplinari previste dal medesimo Regolamento e, più precisamente, elenca, descrive e tipizza nelle rispettive declinazioni: *l'ammonizione, l'ammonizione con diffida, la deplorazione con ammenda, la squalifica, l'inibizione temporanea e la radiazione*.

La tassatività delle sanzioni ivi previste discende da principi di carattere generale, *in primis* il principio di legalità, cui l'ordinamento sportivo è tenuto a informarsi ed osservare, in ragione della sua appartenenza a quello statale. Come noto il principio di legalità rappresenta, infatti, uno dei principi cardini del nostro ordinamento.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Tale principio è sancito dall'articolo 25 Costituzione e ripreso dal Codice Penale ex art 1.

Si ricorda infatti che:

- Ex Art. 25 Costituzione:” *Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso; il secondo comma dice che: nessuno può essere sottoposto a una misura di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge*”.
- Ex Art 1 c.p. :”*Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge come reato, né con pene che non siano da essa stabilite*”.

Corollari del principio di legalità sono poi:

- il principio della riserva di legge in materia penale;
- il principio della tassatività (o determinatezza) in materia penale;
- il principio di irretroattività delle norme incriminatrici;
- il divieto dell'analogia *in malam partem*.

Trattasi, invero, di principio di rango costituzionale che trova applicazione sia in ambito civile, sia in ambito penale sia in ambito amministrativo. In particolare, *in ambito penale* esso si estrinseca nella necessaria predeterminazione legislativa delle fattispecie delittuose (reati), nonché delle sanzioni penali (pene, in quanto il verbo punire presuppone l'emaneazione di una pena), espressa dal brocardo latino “*nullum crimen, nulla poena sine lege*”. Peraltro, si evidenzia, che se il principio di legalità non valesse per le pene, ma solo per il precetto, si lascerebbe al giudice il potere di determinare la sanzione per ogni singolo caso concreto contraddicendo le stesse esigenze garantistiche che stanno alla base del principio in esame.

In ambito amministrativo invece il principio si estrinseca ancora nella corrispondenza dell'*attività amministrativa* alle *prescrizioni di legge* tanto che la violazione di legge costituisce una delle cause tipiche dell'illegittimità di un atto amministrativo.

Sul punto vale la pena ancora osservare che la Corte Costituzionale con sentenza n. 196/2010, facendo esplicito riscontro alle pronunce della Corte di Strasburgo e all'interpretazione da questa fornita degli artt. 6 e 7 della CEDU ha **esteso alle sanzioni amministrative che abbiano carattere punitivo** le garanzie fondamentali della materia penale statuendo il principio secondo il quale “*tutte le misure di carattere punitivo e afflittivo devono essere assoggettate alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto, principio questo del resto desumibile dall'art 25 co. 2 Costituzione*.”



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Infine, va in ultimo evidenziato come la recente giurisprudenza del Collegio di Garanzia del CONI (Collegio di Garanzia del CONI decisioni n. 15/17, 19/2018, 26/2019 23/2021, 26/2021, 120/2021, 19/2022) ha espressamente statuito che *“deve ritenersi applicabile anche al contesto sportivo il principio penalistico generale del NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGE che trova ingresso a favore dell'incolpato, anche in ambito civilistico, grazie all'apertura avutasi con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. un., 29/07/2016, n. 15819). Il solco tracciato dalla norma appena richiamata non consente quindi di poter allargare o restringere la portata delle sanzioni ed ecco il perché, nell'approcciare le condotte violative delle regole, non bisogna discostarsi in maniera superficiale dalle specifiche previsioni normative in corretta applicazione del citato principio generale penalistico (ma, per quanto innanzi affermato, applicabile anche al giudizio civile e, per tale via, anche al giudizio sportivo in forza del richiamo di cui al ricordato articolo 2, comma 6, del CGS CONI)”.*

Apertis verbis: allorchè i Codici di Giustizia Sportiva o i Regolamenti delle singole Federazioni forniscano mediante l'istituto della TIPIZZAZIONE sanzioni precise a condotte precise, in corretta applicazione del principio penalistico generale del *nullum crimen, nulla poena sine lege* non è consentito poter allargare o restringere la portata delle sanzioni medesime *“né tanto meno si può ricorrere all'analogia che, come è noto, sconta un suo divieto applicativo in ambito penalistico”* (ex plurimis Collegio Garanzia Sport CONI 19/2022).

In sede di primo grado il Tribunale Federale, su espressa e concorde richiesta della Procura Federale, ha applicato al reclamante la sanzione della “SOSPENSIONE” per 60 gg.

La Corte rileva però che tale specie di sanzione non rientra in nessuna delle tipologie di sanzione elencate dal Regolamento di Giustizia FIDAL risultando, quindi, una sanzione “atipica”, non prevista tra quelle tipizzate dal Regolamento.

Dall'esame delle motivazioni della decisione di primo grado, inoltre, non si evince la ragione per cui prima la Procura Federale, in sede di richiesta, abbia ritenuto di richiedere tale tipologia di sanzione, e poi il Tribunale, in sede decisoria, abbia ritenuta corretta tale richiesta e/o comunque congrua e legittima tale sanzione. Più in particolare, non si evincono le ragioni per cui si sia ritenuto di poter derogare alle disposizioni del Regolamento di Giustizia e ai principi di diritto sopra menzionati, *in primis* il principio di legalità.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

La Corte reputa, invece, che i citati principi di diritto non possono essere disattesi in quanto principi di ordine costituzionale posti a garanzia di ogni giudizio. La decisione di primo grado appare quindi non solo adottata in violazione delle citate disposizioni normative (federali-sportive e costituzionali) oltre che in violazione dei citati principi di diritto, ma anche viziata intrinsecamente in quanto priva di motivazione e/o affetta comunque da motivazione contraddittoria e/o incomprensibile sulle ragioni che hanno portato il Tribunale a disattendere le norme di legge, i regolamenti federali e i predetti principi di diritto.

Tanto premesso si rileva quindi l'illegittimità della decisione impugnata in quanto, posta in violazione di legge e/o comunque in assenza di motivazione specifica sulla ratio derogatoria, essendo stata applicata al Sig. Scorrano una sanzione che non è prevista dai Regolamenti della FIDAL.

Per completezza, si precisa poi che la domanda di condanna avanzata dalla Procura Federale ad una pena illegale non è una domanda ai fini della validità processuale né è nei poteri di questa Corte Federale di Appello la possibilità di riqualificare la sanzione in via analogica, con altra sanzione prevista nei Regolamenti Federali, stante il divieto di cui all'art 14 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, disposizione normativa che trova applicazione anche in sede sportiva per l'applicazione del citato principio di legalità e dei suoi corollari.

Tutto ciò premesso e argomento, esaminati gli atti, lette le memorie delle parti, sentita la Procura Federale e valutato ogni altro elemento, e ritenuta superata la questione cautelare per la pronta decisione nel merito

PQM

La Corte Federale di Appello, annulla la decisione di primo grado.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo

Manda alla Segreteria per gli incumbenti di segreteria.

Così deciso in Roma, 25 aprile 2024

La Corte Federale di Appello

Il Presidente

Avv. Marco Baliva

Il Giudice relatore

Avv. Elisa Brigandi

Firmato digitalmente da: BALIVA MARCO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 25/04/2024 21:22:42

Firmato digitalmente da: Elisa
Brigandi'
Data: 25/04/2024 19:01:33

